

N. R.G. 453/2026 P.U.

SI PRENOTI A DEBITO

EX ART. 146 D.P.R. 115/2002

E 59 LETT.C) D.P.R. 131/1986



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione civile e crisi d'impresa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone

- Presidente estensore

dott. Maria Antonietta Ricci

- Giudice

dott. Vincenza Agnese

- Giudice

nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 453-1/2026

promosso da

PUBBLICO MINISTERO

RICORRENTE

nei confronti di

DC INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 09585050967),
rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Danovi e Daniele Persano ed
elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via San Barnaba, 32

RESISTENTE

e nel procedimento di concessione termine ex art. 44 CCII n. 453-2/2026

introdotto da

DC INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 09585050967),
rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Danovi e Daniele Persano ed
elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via San Barnaba, 32

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto dal PUBBLICO MINISTERO per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di DC INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.;

osservato che il debitore resistente si è costituito in data 13.5.2026 depositando contestuale ricorso ex art. 44 CCII, chiedendo la concessione del termine per proporre uno strumento di ristrutturazione della crisi o dell'insolvenza;

rilevato tuttavia che parte resistente, ancor prima della scadenza del termine concesso dal Tribunale con provvedimento del 13.5.2026, ha rinunciato al ricorso ex art. 44 CCII, in data 3.7.2026, e ha aderito alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal Pubblico Ministero;

considerato che la rinuncia alla domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 44 CCII comporta l'estinzione del relativo procedimento e che, pertanto, non sussistono preclusioni all'esame della domanda proposta dal Pubblico Ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 CCII;

vista la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla revoca per decadenza dei provvedimenti di rateizzazione concessi da Agenzia della Riscossione e dal mancato deposito presso il R.I. dei bilanci successivi all'anno 2022;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett. c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in VIA TIZIANO n. 32 MILANO (MI);

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di noleggio di autocarri ed altri veicoli pesanti, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;

ritenuto di indicare come curatore il dott. Corrado Camisasca, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, già Commissario Giudiziale del procedimento;

P.Q.M.

Visto l'art. 49 CCII.,

Dichiara estinto il procedimento ex art. 44 CCII introdotto da DC INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 09585050967),



Dichiara, per effetto del capo che precede, cessate le misure protettive disposte in data 20.5.2026,

Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di DC INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 09585050967), con sede legale in VIA TIZIANO n. 32 MILANO – (MI), in persona del legale rappresentante SPALLUTO ALESSANDRO (C.F. SPLLSN92E12L049M);

Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Antonietta Ricci;

Nomina Curatore il dr. Corrado Camisasca;

Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 25/11/2026 ore 11:30;

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- f) ad accedere al pubblico registro automobilistico.

ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debtrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;

ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo



l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.;

INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;

DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Milano, 09/07/2026

Il Presidente est.

Dott. Laura De Simone

